



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 25-09-25

Assessorato:

Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Accettazione donazione da parte del Sig. ---- di terreno da destinarsi ad uso pubblico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE in data 08.08.2025, con nota acclarata al prot. comunale n. 9089, i Sig. ri Fratini Luigi e Lorenzini Gabriella, entrambi residenti in Castel del Piano (Gr), in Loc. Montegiovi in via Ponte n. 32, identificati in atti, hanno comunicato la volontà di donare al Comune di Castel del piano un terreno di loro proprietà distinto al N.C.T. del Comune di Castel del Piano al Foglio 14 Particella 413, sito in via del Ponte a Montegiovi:

- il terreno risulta avere la destinazione urbanistica parte in viabilità e parte in parcheggio pubblico (C.D.U. prot. n. 6115-6-2 del 13/05/2025);

RICHIAMATI gli articoli 769 e seguenti del Codice Civile, in materia di donazioni ed in modo particolare:

- l'articolo 782 del Codice Civile, 1° comma, in base al quale la donazione deve essere fatta per atto pubblico ed in forma solenne, a pena di nullità, e l'accettazione può essere fatta in calce all'atto stesso di donazione o con atto pubblico successivo;

- l'articolo 782 del Codice Civile, 2° comma, in base al quale, nel caso in cui l'accettazione venga effettuata con atto pubblico posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificata al donante;

DATO ATTO CHE, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997 n. 127, l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia, come confermato successivamente con Legge 22 giugno 2000 n. 192;

VISTO, in particolare, l'art 13, comma 1, della legge 127/97, così come sostituito dall'art. 1, L. 22 giugno 2000, n. 192, che prevede quanto segue: "1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresì abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e l'articolo 786 del codice civile, nonché le altre

disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto";

VISTO l'articolo 42, comma 2°, lettera I), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;

VISTA la relazione redatta dall'Ufficio Tecnico LL.PP e Patrimonio (prot. n. 1507 del 05/02/2025) con allegato verbale di sopralluogo e visura e planimetria catastale dell'area, agli atti, alla quale si evince la piena e libera disponibilità dello stesso da parte dei proprietari, non esistendo su di esso alcun tipo di vincolo ivi compreso quello ipotecario;

VISTA la stima del terreno, effettuata in data 16.05.2025 dal Responsabile del Servizio VIII Urbanistica e Piano Strutturale Intercomunale- Unione dei Comuni Montani Amiata Grtossetana concernente il valore della donazione, quantificabile in euro 5.760,00;

APPURATO che dalla stessa relazione si evince altresì il vantaggio economico dell'operazione in quanto le uniche spese a carico del Comune consistono nella registrazione e trascrizione dell'atto di donazione;

RILEVATO, altresì, che l'istituto giuridico della donazione, la cui disciplina è prevista negli artt. 769 e seguenti del titolo V del libro II del codice civile, impone che il Comune – donatario formalizzi il proprio intendimento con apposito atto deliberativo, il cui contenuto verrà successivamente trasfuso nell'atto pubblico;

CONSIDERATO, pertanto, che l'accettazione della donazione di cui trattasi non comporta incremento di spesa per il Bilancio Comunale, ma determina l'incremento dello stato patrimoniale e, come tale, è ad esclusivo vantaggio per questo Comune;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale e che in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, neanche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nonché del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 63/2012 e ss.mm. e ii. e del Codice di comportamento del Comune di castel del Piano approvato con deliberazione di Giunta comunale n.147 del 07.12.2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli, astenuti.... contrari espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. DI ACCETTARE la donazione dell'immobile identificato in preambolo distinto al N.C.T. del Comune di Castel del Piano al Foglio 14 Particella 413, sito in via del Ponte a Montegiovi ;
2. DI APPROVARE la relazione e la perizia di stima di cui in premessa;
3. DI PRENDERE ATTO che la donazione sopra descritta avverrà a titolo gratuito con spese a carico del Comune;
4. DI AUTORIZZARE la donazione in oggetto e la sottoscrizione della stessa da parte del responsabile dell'Area Tecnica;
5. DI DARE MANDATO al Segretario comunale di adottare gli atti conseguenti e derivanti dall'approvazione del presente atto,
6. DI DARE MANDATO all'Ufficio Patrimonio di inserire, ad avvenuta acquisizione dell'immobile, la suddetta area nell'inventario comunale beni immobili;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale in Amministrazione Trasparente;

Quindi

Con voti favorevoli,....., astenuti..., contrari....., espressi nelle forme di legge dai n..... consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.